DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori

(77/796/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che con le direttive 74/561/CEE (3) e 74/562/CEE (4) il Consiglio ha posto determinate condizioni per l'accesso alla professione di trasportatore di merci e di trasportatore di viaggiatori su strada, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, e che occorre garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore per le attività contemplate da tali direttive ; che le imprese di cui alle direttive summenzionate sono interessate dalla presente direttiva unicamente se si tratta di società ai sensi dell'articolo 58 del trattato ;

considerando che in materia di onorabilità e di capacità finanziaria è opportuno ammettere, come prova sufficiente per l'accesso alle attività in questione in uno Stato membro ospitante, la presentazione di idonei documenti, rilasciati da un'autorità competente del paese d'origine o di provenienza del trasportatore ;

considerando che in materia di capacità professionale l'attestato rilasciato a norma delle disposizioni comunitarie relative all'accesso alla professione di trasportatore deve essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro ospitante ;

considerando che, qualora gli Stati membri subordinino anche per i lavoratori dipendenti l'accesso alle attività contemplate dalla presente direttiva o l'esercizio delle stesse al possesso di nozioni e di attitudini professionali, la presente direttiva deve applicarsi altresì a questa categoria di persone e che, per lo stesso motivo, è opportuno applicare anche ai lavoratori dipendenti le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di mancanza di fallimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, per le attività di cui all'articolo 2.

2. La presente direttiva si applica altresì ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (5), esercitano le attività di cui all'articolo 2 a titolo di lavoratori dipendenti.

Articolo 2

La presente direttiva si applica alle attività contemplate dalle direttive 74/561/CEE e 74/562/CEE.

Articolo 3

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, uno Stato membro ospitante riconosce, per l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, come prova sufficiente di onorabilità o di mancanza di fallimento, la presentazione di un

(1) GU n. C 125 dell'8. 6. 1976, pag. 54.
(2) GU n. C 197 del 23. 8. 1976, pag. 35.
(3) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.
(4) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.
(5) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza del trasportatore, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilità, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, tale Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

3. Se il documento richiesto in conformità dei paragrafi 1 e 2 non è rilasciato dal paese di origine o di provenienza, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, fatta dall'interessato davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure, se del caso, davanti ad un notaio del paese di origine o di provenienza, che rilascia un attestato che faccia fede di questo giuramento o di questa dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche davanti ad un organismo professionale qualificato dello stesso paese.

4. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 non devono, al momento della loro presentazione, essere stati rilasciati da più di tre mesi. Ciò vale anche per le dichiarazioni fatte conformemente al paragrafo 3.

Articolo 4

1. Quando in uno Stato membro ospitante deve essere provata la capacità finanziaria mediante un attestato, tale Stato considera gli attestati corrispondenti, rilasciati dalle banche del paese d'origine o di provenienza o da altri organismi designati da tale paese, come equivalenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio.

2. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini taluni requisiti riguardanti la capacità finanziaria la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, tale Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

Articolo 5

1. Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente della capacità professionale gli attestati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 74/561/CEE, nonché all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 74/562/CEE, rilasciati da un altro Stato membro ove si basino su un esame superato dal richiedente o su una esperienza pratica di tre anni.

2. Per quanto riguarda le persone fisiche e le imprese che sono state autorizzate in uno Stato membro, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali e a condizione che le imprese in questione siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del trattato, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente di capacità professionale l'attestato dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in uno Stato membro per un periodo di tre anni. Questa attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato.

Quando si tratta di un'impresa, l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che dirigono effettivamente l'attività di trasporto dell'impresa stessa.

Articolo 6

Entro il termine previsto dall'articolo 7, gli Stati membri designano le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui agli articoli 3 e 4, nonché dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1979 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che

essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DHOORE